

REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/75 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 1975
che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 671/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968 ⁽³⁾, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto, sono pagate sulla base del rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, come definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi interviene al momento del raccolto delle medesime; che è tuttavia assai difficile accertare per una determinata partita la data esatta del raccolto;

considerando che dall'esperienza risulta che il raccolto ha luogo, nella sua quasi totalità, nel mese di luglio; che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1382/74 ⁽⁵⁾, l'aiuto può essere pagato sino al 31 luglio dell'anno successivo al raccolto; che è opportuno evitare che gli aiuti di due anni consecutivi vengano a sovrapporsi;

considerando che pertanto, ai fini di un'applicazione uniforme del regime di aiuti per il prodotto in parola, è d'uopo, in sede di calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale, basarsi sul tasso di conversione valido alla fine del periodo sopra indicato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1° agosto successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1975/1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 10. 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 9.